PROGETTO AMBIENTE

COMUNE DI CAIRATE

Piazza Libertà, 7
21050 Cairate (VA)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO N°447 DEL 26.10.95

- REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE – ELABORATO 3

N° Comm.	Rev. n.	Motivo della revisione	Data
11-335-C	0	Prima emissione	Novembre 2011

PROGETTO AMBIENTE s.r.l.
Uffici e Sede Legale: 22070 Appiano Gentile (CO) – Via dei Mille,12 - Tel. 031.933441 – Fax: 031.931448
E-mail: info@progetto-ambiente.it – Sito web: www.progetto-ambiente.it
CCIAA/REA: 206625 CO – Trib. Como 20899 – P.IVA 01657200133 – Cap. Soc. i.v. € 25.000,00

SINCERT
CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
REG.N. 2215 - A
9001:2008

SOMMARIO

1 OBIETTIVI E FILOSOFIA DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....3

2 NOTA INFORMATIVA PER I CITTADINI 4

3 GENERALITA' 5

3.1 ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE.....5
3.2 ART. 2: DEFINIZIONI 5
3.3 ART. 3: DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....6
3.4 ART.4: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO 7
3.5 ART. 5: DISCIPLINA ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2A –MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO-.....9
3.6 ART. 6: ORARI E LIMITI PER LE ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2A.....9
3.7 ART. 7: DISCIPLINA ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2B –CANTIERI EDILI O PER INFRASTRUTTURE- 9
3.8 ART. 8: ORARI E LIMITI PER LE ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2B –CANTIERI EDILI O PER INFRASTRUTTURE- 10
3.9 ART. 9: AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE 10
3.10 ART. 10: CONCESSIONE IN DEROGA IN SUPERAMENTO AD ORARI E LIMITI.....10
3.11 ART. 12: TRAFFICO VEICOLARE 10
3.12 ART. 13: ORDINANZA COMUNALE 11
3.13 ART. 14: SISTEMA SANZIONATORIO 11
3.14 ART. 15: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO.....11
3.15 ART. 16: APPLICAZIONE.....11

Allegato 1A: Autorizzazione per attività rumorose di carattere temporaneo

Allegato 1B: Autorizzazione per attività rumorose quali cantieri edili o per infrastrutture

1 OBIETTIVI E FILOSOFIA DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il principale obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare le situazioni particolari e specifiche per la realtà territoriale che non sono riconducibili alla normativa nazionale.
Ne sono esempio le attività a carattere temporaneo siano esse manifestazioni e spettacoli o simili, o attività di cantieri e simili.
Per tali situazioni è necessario:

- chiedere autorizzazione all'Amministrazione Comunale secondo quanto riportato nei moduli allegati;
- attendere relativa autorizzazione dal Comune per la specifica attività nel rispetto dei limiti e degli orari specificati.

Nei casi in cui sia necessario, per motivi contingenti, superare orari e limiti, diviene indispensabile presentare uno studio previsionale di impatto acustico redatto secondo i criteri regionali, il cui scopo sarà quello di descrivere la specifica attività, indicare i livelli sonori previsti ai ricettori più vicini o presumibilmente maggiormente esposti e fornire specifiche tecniche sugli interventi di contenimento del rumore che si intende predisporre.

2 NOTA INFORMATIVA PER I CITTADINI

In caso di problematiche acustiche il cittadino può fare riferimento a:

1. Art. 844 del Codice Civile

Art. 844 C.C. - Immissioni.

Art. 844. c.c. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi .
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso.

2. Art. 659 del Codice Penale

Art. 659 C.P. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Art. 659. c.p. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

3. Al **presente regolamento acustico comunale** per le attività di carattere temporaneo (spettacoli, manifestazioni e cantiere) o attività specifiche e particolari (attrezzature per usi agricoli …);

4. Alla **normativa nazionale**
   In caso di disturbo imputabile ad attività rumorose di qualunque tipo, il cittadino, riferendosi alla normativa nazionale, segnala il proprio problema, in modo chiaro e puntuale, al Comune che a sua volta coinvolge l'ARPA per una verifica strumentale del presunto disturbo; dai risultati dipenderanno le azioni successive sempre a carico del Comune (ordinanza all'attività che provoca il disturbo, ordinando di predisporre interventi finalizzati al rispetto dei limiti, o, in alternativa, comunicazione alle parti sull'esito delle verifiche effettuate dall'ARPA).

3 GENERALITA'

3.1 ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento Comunale, disciplina le competenze in materia di inquinamento acustico, come esplicitamente indicato al comma e) dell'art. 6 della Legge 447/95, e si aggiunge agli strumenti legislativi nazionali e regionali in materia.
Dal presente regolamento sono escluse:

- tutte le forme di inquinamento acustico, quale *"schiamazzi o rumori"* e *"strepiti di animali"* contemplate dall'art. 659 del C.P.;
- tutto quanto espressamente regolamentato dalla normativa nazionale specifica (Legge 447/95 e decreti attuativi).

3.2 ART. 2: DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa**: ogni tipologia di attività che causa o potrebbe causare inquinamento acustico diretto o indiretto nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, con conseguente pericolo per la salute delle persone, disturbo al riposo ed allo svolgimento delle attività umane, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** ogni tipologia di attività, secondo quanto specificato al comma precedente, che però:
   - non risulta continuativa nel tempo e viene effettuata per periodi limitati, o;
   - non è vincolata ad una precisa e fissa ubicazione sul territorio, e necessita di sistemi diffusione ed amplificazione sonora, o;
   - comporta l'utilizzo di macchinari rumorosi particolari.

   Rientrano pertanto in questa definizione due tipologie di attività rumorose:

   a) spettacoli musicali e sportivi, manifestazioni all'aperto di carattere ludico, sportivo o religioso, feste popolari e politico-popolari, sagre, luna park, fiere, comizi ed assimilabili siano essi svolti in collocazioni territoriali provvisorie, ma anche in locali pubblici e circoli privati se tali attività non rientrano nelle normali autorizzazioni (es. musica dal vivo o spettacoli particolari non contemplati nelle specifiche autorizzazioni del locale stesso).
   b) Cantieri edili, connessi, per esempio, al rifacimento ed alla costruzione di edifici o alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria di infrastrutture e quant'altro assimilabile.

   Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento stesso.

3.3 ART. 3: DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il presente articolo determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. I requisiti delle sorgenti sonore diverse da quelle sopra indicate, sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n.447

Sono riportati, nella tabella seguente, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne:

Categoria	**Parametri**				
	R_w(*)	**$D_{2m,nT,w}$**	**$L_{n,w}$**	**LAS_{max}**	**LA_{eq}**
1. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58	35	25
2. edifici adibiti a residenza, alberghi, pensioni o assimilabili	50	40	63	35	35
3. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58	35	25
4. edifici adibiti ad uffici, attività ricreative, di culto, commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
- 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- 25 dB(A) Laeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

I parametri riportati in tabella sono di seguito descritti:
- ***R_w***: Potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti – Norma UNI 8270:1987, parte 7, paragrafo 5.1;
- ***T***: Tempo di riverberazione – Norma ISO 3382:1975;
- ***$D_{2m,nT,w}$***: indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata - Norma UNI 8270:1987, parte 7, paragrafo 5.1;
- ***$L_{n,w}$***: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato – Norma UNI 8270:1987, parte 7, paragrafo 5.2;
- ***LAS_{max}***: livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow;
- ***LA_{eq}***: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Si riportano alcune definizioni utili all'applicazione del presente articolo:

- componenti degli edifici: partizioni orizzontali e verticali;
- servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
- servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento;

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverbero sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n.3150 dl 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Come stabilito dall'art.7 della L.R. 13/01, i progetti relativa ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti nel D.P.C.M. 05.12.97 e dei regolamenti comunali.
I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui all'art.7, comma 5 delle L.R. 13/01, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
Le richieste/denunce di s.c.i.a./d.i.a. per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e la tecnologia utilizzata per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Al termine della realizzazione dell'opera sarà necessario un collaudo acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

3.4 ART.4: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

Come stabilito dall'art.8 della legge 447/95, i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, le successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989. devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Inoltre, nel medesimo articolo si stabilisce che, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

È da prevedersi, inoltre, una valutazione previsionale di clima acustico per quanto concerne le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti da a) ad f) precedenti.

Le domande/denunce per il rilascio di s.c.i.a./d.ia. relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
La documentazione di valutazione di impatto e clima acustico, precedentemente citata, è resa, sulla base dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della legge 447/95, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

L'eventuale piano di risanamento acustico dovrà essere presentato secondo quanto prescritto dal D.G.R. 7/6906 del 16.11.01.

La legge regionale n.13 del 10 agosto 2001, riprende il concetto di previsione d'impatto acustico e clima acustico.
È prevista la definizione delle linee guida per la redazione dello studio previsionale di impatto acustico e del clima acustico (DGR 7/8313 - allegato) ed inoltre viene stabilito che l'Ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'art.8, commi 2 e 3 della legge 447/95 e al rilascio dei provvedimenti di cui all'art.8, comma 4, della legge 447/95 acquisisce il parere dell'A.R.P.A. sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o clima acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
La documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla normativa vigente.

3.5 ART. 5: DISCIPLINA ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2A –MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO-

Per tutte le tipologie di attività indicate nel precedente art. 2, comma 2a è necessario ottenere l'autorizzazione dal Comune, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, compilando il modulo riportato in Allegato 1: Autorizzazione per attività rumorose di carattere temporaneo

In ogni situazione rimane comunque necessario come condizione indispensabile al rilascio dell'autorizzazione, che tutte le sorgenti sonore (impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati) debbano essere opportunamente dislocate e idoneamente schermate al fine di ridurre, per quanto possibile, il potenziale inquinamento acustico negli ambiente abitativi limitrofi.

3.6 ART. 6: ORARI E LIMITI PER LE ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2A

L'autorizzazione alle citate attività è definita di volta in volta dall'Amministrazione comunale che impone gli orari, entro i quali svolgere l'attività, e i valori massimi di immissione consentiti in facciata ai ricettori.
Gli orari, i valori in facciata ai ricettori e la concessione della deroga sono definiti solo successivamente alla presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'attività predisposta da parte di un tecnico competente in acustica ambientale.

Tutti i valori dovranno essere verificati in facciata all'edificio più esposto, rilevando valori di Leq(A) sul un tempo di misura non inferiore a 10 minuti, comprendente le più gravose condizioni dell'evento sonoro.

Non è consentito alcun superamento per gli edifici collocati in classe I, relativamente ai periodi di utilizzo (per le scuole, solo in periodo diurno).

Per tali attività non valgono i fattori correttivi (componenti tonali e impulsive) e l'applicazione del criterio differenziale, salvo casi particolari individuate dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio dei permessi.

3.7 ART. 7: DISCIPLINA ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2B –CANTIERI EDILI O PER INFRASTRUTTURE-

Per tutte le tipologie di attività indicate nel precedente art. 2, comma 2b è necessario ottenere l'autorizzazione dal Comune, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, compilando il modulo riportato in Allegato 2: Autorizzazione per attività rumorose quali cantieri edili o per infrastrutture.

In ogni situazione rimane comunque necessario, come condizione indispensabile al rilascio dell'autorizzazione, che tutte le sorgenti sonore (macchinari e impianti) vengano opportunamente utilizzate e idoneamente trattate al fine di ridurre, per quanto possibile, il potenziale inquinamento acustico negli ambiente abitativi limitrofi.

3.8 ART. 8: ORARI E LIMITI PER LE ATTIVITA' DEFINITE ALL' ART 2, COMMA 2B –CANTIERI EDILI O PER INFRASTRUTTURE-

L'autorizzazione alle citate attività è definita di volta in volta dall'Amministrazione comunale che impone gli orari, entro i quali svolgere l'attività, e i valori massimi di immissione consentiti in facciata ai ricettori.
Gli orari, i valori in facciata ai ricettori e la concessione della deroga sono definiti solo successivamente alla presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'attività predisposta da parte di un tecnico competente in acustica ambientale.

I valori sono espressi come valore massimo da misurare in facciata all'edificio più esposto, espresso come Leq(A) sul un tempo di misura non inferiore a 10 minuti, comprendente le più gravose condizioni dell'evento sonoro.

Per tali attività non valgono, solo ed unicamente per i periodi e gli orari autorizzati, i fattori correttivi (componenti tonali e impulsive) e l'applicazione del criterio differenziale, salvo casi particolari individuati dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio dei permessi.

3.9 ART. 9: AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE

Il Comune, analizzati i documenti richiesti, valutate le finalità delle specifiche attività, sentito, eventualmente, il parere dell'ARPA, esprime parere positivo o negativo entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
Il Comune potrà, nell'autorizzare le specifiche attività, vincolare l'autorizzazione stessa alla realizzazione di interventi tecnici, procedurali ed organizzativi finalizzati al contenimento del disturbo o ridurre ulteriormente gli orari e i limiti richiesti.

3.10 ART. 10: CONCESSIONE IN DEROGA IN SUPERAMENTO AD ORARI E LIMITI

Qualora la specifica situazione sia tale da non consentire il rispetto dei citati orari o limiti per le attività precedentemente indicate (art 2, comma 2A e 2B) o altre attività non esplicitamente contemplate nel documento, è necessario presentare un documento previsionale di impatto acustico redatto secondo i criteri nazionali e regionali, il cui scopo sarà quello di indicare i livelli sonori previsti ai ricettori più vicini o presumibilmente maggiormente esposti e fornire le specifiche tecniche sugli interventi di contenimento del rumore che si intende predisporre.
Il Comune quindi può, entro 30gg, e sentito il parere tecnico dell'ARPA, autorizzare tale attività in deroga ai limiti indicati nel presente regolamento e vincolare l'autorizzazione alla realizzazione di interventi tecnici, procedurali ed organizzativi finalizzati al contenimento del disturbo.

3.11 ART. 12: TRAFFICO VEICOLARE

Al fine di contenere l'inquinamento acustico imputabile al traffico veicolare è fatto divieto di:

1. condurre i veicoli a motore in modo improprio, causando un innalzamento ingiustificato dei livelli sonori;
2. eseguire operazioni prolungate di carico e scarico lasciando accesi i motori degli autoveicoli;
3. trasportare materiale di qualunque genere senza un adeguato isolamento e ancoraggio al mezzo di trasporto ovvero senza cercare di ridurre la rumorosità imputabile agli urti derivanti dal trasporto;
4. fare uso, ad alto volume, di apparecchi autoradio o simili;
5. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

3.12 ART. 13: ORDINANZA COMUNALE

Qualora vengano individuate situazioni di superamento dei limiti previsti dalla legislazione nazionale, regionale o indicati nel presente Regolamento, il Comune può disporre, con ordinanza specifica, il termine ed eventualmente le modalità, entro il quale eliminare l'origine dell'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- specifici intervalli di orari o di massimi livelli sonori entro i quali autorizzare l'esercizio di attività rumorose di carattere temporaneo;
- particolari prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni sonore.

3.13 ART. 14: SISTEMA SANZIONATORIO

Per la definizione dell'ammontare delle sanzioni si rimanda alla legislazione Nazionale (L. 447/95, L 689/81) e a quella Regionale L.R. 13/2001)

3.14 ART. 15: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Le attività di verifica e controllo strumentale (rilievi fonometrici) è affidata all'ARPA, la verifica e il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Locale.

3.15 ART. 16: APPLICAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo gg 30 dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale.